

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona



DELIBERA n. 95 del 28-05-2013

COPIA

Verbale di deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**

LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000. PRIMA REVISIONE DEL CATASTO OGGETTO: INCENDI BOSCHIVI

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di maggio.

Nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge, vennero oggi convocati a seduta la Giunta Comunale. All'appello risultano:

BERNARDI MAURIZIO Assente PERETTI GIOVANNI Presente TOMEZZOLI ILARIA Presente LODA MASSIMO Presente SCAPPINI RENZO FAUSTO Presente DI MURRO LUCIANO Presente SANDRINI DAVIDE Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO verbalizzante STAGNOLI DANIELA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA



Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 27-05-2013

OGGETTO: LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000. PRIMA REVISIONE DEL CATASTO INCENDI BOSCHIVI

Il proponente Massimo Loda, in qualità di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo del Garda, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, avanza la seguente proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Regione Veneto con legge Regionale n. 6 del 24.01.1992 ha approvato alcuni provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- La Regione Veneto, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 43 del 30.06.1999 il proprio piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di previsione, prevenzione e lotta, in particolare il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 353 del 21.11.2000 dispone che i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco, avvalendosi, a tale scopo, anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato,
- Scopo del censimento delle aree percorse dal fuoco è quello di fornire indicazioni sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di all'art. 10 della Legge n.353/2000, che dispongono:
- a) Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati nei boschi percorsi dal fuoco, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati nei boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
- 1) per un periodo di **quindici anni** ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- 2) per un periodo di **dieci anni** la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute

con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

b) I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353,a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Considerato che la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" all'art.10 comma 2° prevede le seguenti attività:

- adozione da parte della Giunta Comunale del Catasto degli incendi boschivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco negli ultimi cinque anni;
- il provvedimento di adozione, la cartografia e l'elenco dei soprassuoli interessati da incendio verrà esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni.
- decorsi trenta giorni l'Ufficio Tecnico LL.PP. valuterà le osservazioni presentate, dopo di chè la Giunta Comunale approverà, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

Considerato che nell' ultimo quinquennio nel Comune di Castelnuovo del Garda, non vi sono stati incendi boschivi e richiamata la cartografia con le perimetrazioni allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20.03.2012;

Evidenziato che l' avviso al pubblico del deposito del catasto incendi boschivi è stato esposto all' albo pretorio comunale dal 6.04.2012 al 7.05.2012, senza che pervengano al Comune di Castelnuovo del Garda osservazioni;

Considerato che decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dell' avviso di deposito, la Giunta Comunale ha provveduto all' approvazione del Catasto Incendi Boschivi con propria deliberazione n. 71 del 08.05.2012;

Preso atto dell' atto di approvazione del Catasto Incendi Boschivi e riscontrato che ad oggi nel Comune di Castelnuovo del Garda non vi sono stati incendi boschivi e quindi non occorre effettuare aggiornamenti alla cartografia del catasto di che trattasi;

Richiamata la Legge 21/11/2000 n. 353;

Richiamato l'art. 107 del D. L.gvo. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di confermare la cartografia del catasto incendi boschivi dell' ultimo quinquennio, secondo le modalità indicate al comma 2, dell'art. 10 della L. n. 353/2000 costituito dalla cartografia generale con eventuale evidenziazione degli incendi occorsi nel quinquennio precedente allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20.03.2012 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.05.2012;
- 2) Di dare atto che nell' ultimo anno nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda non si sono verificati incendi boschivi;
- 3) Di demandare all' Ufficio Tecnico LL.PP. ed Ecologia l'aggiornamento con cadenza annuale in caso in cui si verifichino incendi boschivi;
- 4) Di trasmettere copia della seguente documentazione all' Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica per l'applicazione dei suddetti vincoli;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. (Giov.Spimp. 27052013)

IL PROPONENTE (Ass.re Massimo Loda)

Oggetto: LEGGE N. 353 DEL 21.11.2000. PRIMA REVISIONE DEL CATASTO INCENDI

BOSCHIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 95 del 28-05-2013 Il Segretario verbalizzante F.to STAGNOLI DANIELA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 27-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO F.to SPIMPOLO GIOVANNI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to PERETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to STAGNOLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 728 R.P.
Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 29-05-2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Castelnuovo del Garda, 29-05-2013 L'INCARICATO COMUNALE
F.to LEDRO GABRIELLA
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
□ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 il
Castelnuovo del Garda, IL SEGRETARIO F.to STAGNOLI DANIELA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO